

Codice A1404B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 2511

Subimpegno della somma di Euro 247.027,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il contributo per il prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti in farmacia nel periodo agosto 2021-marzo 2022, aggiornamento del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21



ATTO DD 2511/A1404B/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica

OGGETTO: Subimpegno della somma di Euro 247.027,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il contributo per il prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti in farmacia nel periodo agosto 2021-marzo 2022, aggiornamento del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021. Imp. n. 11416/22 - Cap. 149870/22 assunto con D.D. n. 1383 del 26.07.2022 e Imp. n. 13517/22 - Cap. 149870/22 assunto con D.D. n. 2039 del 2.11.2022.

Premesso che:

- con i protocolli d'intesa di cui all'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, si è stabilito di riconoscere alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti ai protocolli una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 7 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria (TS);
- l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 165 del 19 novembre 2021, ha previsto, tra l'altro, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare, prot. n. 35309-04 del 4 agosto 2021, della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;
- in particolare, è stato riconosciuto alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a 15 euro per ogni test antigenico rapido eseguito a favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base delle informazioni rilevabili del TS;

- dalle risultanze del sistema TS sono emersi i dati dei tamponi antigenici e tali dati sono stati oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, da parte delle singole Regioni e Province Autonome;

- con comunicazione prot. n. 154690 del 6 giugno 2022, il MEF/RGS-IGESPES , anche a valle delle consolidate procedure di verifica condotte dalle Regioni e dalle Province Autonome sui dati resi disponibili nell'ambito del Cruscotto del sistema TS, ha comunicato l'aggiornamento alla data del 9 maggio 2022 dei dati dei test antigenici rapidi somministrati dalle strutture e dalle farmacie aderenti ai protocolli in oggetto citati

Dato atto che:

con DD n. 1383 del 26.07.2022 si è provveduto ad accertare, la somma di € 1.469.832,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753 Tesoreria dello Stato, provvisorio d'incasso n. 18996 del 1° giugno 2022 e a impegnare la somma di € 1.469.832,00 sul cap. 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

dal predetto impegno totale di € 1.469.832,00 - detratte la quota di 1.467.705,00, impegnata e assegnata a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie aderenti ai protocolli sopra citati, e la quota di € 1686,00 impegnata per il finanziamento del contributo dei test effettuati nelle strutture sanitarie aderenti ai medesimi protocolli – residua la somma di € 441,00 da assegnare alle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie nel periodo 1 gennaio 2022 – 28 febbraio 2022, alla luce dei dati aggiornati alla data del 9 maggio 2022, come comunicato dal MEF/RGS-IGESPES nella sopra menzionata nota prot. n. 154690 del 6 giugno;

con D.D. n. 2039 del 2.11.2022 si è provveduto ad accertare, la somma di € 246.678,00 sul capitolo 20370/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, codice versante 304753 Tesoreria dello Stato, provvisorio d'incasso n. 26333 del 28 luglio 2022 e a impegnare la somma di € 246.586,00 sul cap. 149870/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per il finanziamento del contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, nelle farmacie ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021 e relativi protocolli attuativi;

la medesima Determinazione n. 2039 ha, altresì, previsto che, con successivo provvedimento della Direzione Sanità, si sarebbe proceduto all'assegnazione a favore delle singole Aziende Sanitarie Locali delle relative somme dovute per la remunerazione alle farmacie del prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie, nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornati alla data del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021, dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, e relativi protocolli attuativi;

ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, procedere al subimpegno della somma complessiva

di € 247.027,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, secondo il riparto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attingendo rispettivamente la somma di € 441,00 dall'impegno n. 11416/22 sul cap. 149870/2022 assunto con DD n. 1383 del 26.07.2022 e la somma di € 246.678,00 dall'impegno n. 20370/2022 sul cap. 149870/22 assunto con DD n. 2039 del 2.11.2022, per il contributo per il prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti in farmacia nel periodo agosto 2021-marzo 2022, aggiornamento al 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021;

preso atto che la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 27-5806 del 13 ottobre 2022, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di risorse statali dirette al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2";

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni;

vista la citata DGR n. 24-5247 del 21 giugno 2022 di variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, con la quale sono state iscritte le somme sui capitoli di bilancio;

vista la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022, "Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024";

vista la Legge Regionale n. 13 del 02.08.2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.L. n. 105/ 2021, convertito in L. n. 126/2021;
- D.L. n. 127/ 2021, convertito in L. n. 165/2021;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- L.R. n. 6 del 29 aprile 2022;
- L.R. n. 13 del 2 agosto 2022;
- D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022;
- D.G.R. n. 24-5247 del 21 giugno 2022;
- D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022;
- D.G.R. n. 27-5806 del 13 ottobre 2022;
- D.D. n. 1383 del 26.07.2022;
- D.D. n. 2039 del 2.11.2022;

DETERMINA

di subimpegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 247.027,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali, secondo il riparto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il contributo per il prezzo calmierato dei test antigenici rapidi eseguiti in farmacia nel periodo agosto 2021 - marzo 2022, aggiornamento del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 16 settembre 2021 e dell'art. 4 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, attingendo, per la somma di 441,00 euro, dall'impegno n. 11416/2022 sul cap. 149870/2022 assunto con D.D. n. 1383 del 26.07.2022 e, per la somma di 246.678,00, dall'impegno n. 13517/22 sul cap. 149870/22 assunto con D.D. n. 2039 del 2.11.2022.

La transazione elementare dei succitati subimpegni è rappresentata nell'Allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica)

Firmato digitalmente da Laura Poggi

Allegato

ALLEGATO 1

ASL	QUOTA
301 - ASL CITTA' DI TORINO	€ 53.781,00
203 - ASL TO3	€ 36.392,00
204 - ASL TO4	€ 38.040,00
205 - ASL TO5	€ 13.774,00
206 - ASL VC	€ 6.934,00
207 - ASL BI	€ 8.893,00
208 - ASL NO	€ 12.932,00
209 - ASL VCO	€ 11.482,00
210 - ASL CN1	€ 15.944,00
211 - ASL CN2	€ 11.903,00
212 - ASL AT	€ 9.126,00
213 - ASL AL	€ 27.826,00
Totale	€ 247.027,00